



ATTO N. ORDS 38

DEL 01/09/2025

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione degli eventi denominati "APE IN PIAZZA" che si terranno in Piazza degli Affari e nelle vie limitrofe nei giorni 9 settembre e 3 ottobre 2025

VALIDITA': dal 09/09/2025 fino al 03/10/2025

IL SINDACO

Premesso che:

- in Piazza Affari e nelle vie limitrofe nei giorni 9 settembre e 3 ottobre 2025 si svolgeranno gli eventi denominati "APE IN PIAZZA" con libero accesso ai cittadini, con orario dalle ore 17.30 alle ore 23.30, durante i quali è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande ;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, nonché ingenerare un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi.

Considerato che:



per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari divieti le attività di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro e lattine.

Ritenuto che:

- in occasione degli eventi in oggetto si rende necessario adottare contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie e contenitori in vetro, lattine, fuochi di artificio e artifici pirotecnici, i quali, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica, a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dall'iniziativa e nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale di Piazza Affari e delle vie limitrofe.

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Attesa la necessità di garantire che gli eventi in oggetto si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, il decoro urbano e l'igiene.

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia dei luoghi e il contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety e con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, lattine, nonché di dispositivi emananti, sotto forma di spray o liquidi, sostanze urticanti chimiche o naturali e di fuochi e artifici pirotecnici.

Ritenuto pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro e delle lattine nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande nell'area dell'iniziativa, in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini in Piazza degli Affari e nelle seguenti vie: via Santa Maria Segreta - via Negri- via e Piazza Cordusio-via della Posta-Piazza Edison-via Santa Maria Fulcorina -via Bocchetto-via Santa Maria Podone-Piazza Borromeo-via Borromei-via Santa Maria alla Porta-vicolo Santa Maria alla Porta - via delle Orsole -via San Vittore al Teatro e Piazza Mentana;

Visti:

- la Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per " APE- PIAZZA DEGLI AFFARI" Prot. n. 212282/2025 del 16/04/2025;
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 commi 7bis e 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

ORDINA

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 9 settembre 2025

e

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 3 ottobre 2025

in occasione dell'evento "APE IN PIAZZA"

in Milano in Piazza degli Affari e

nelle seguenti vie: via Santa Maria Segreta - via Negri- via e Piazza Cordusio-via della Posta-Piazza Edison-via Santa Maria Fulcorina -via Bocchetto-via Santa Maria Podone-Piazza Borromeo-via Borromei-via Santa Maria alla Porta-vicolo Santa Maria alla Porta - via delle Orsole -via san Vittore al Teatro e Piazza Mentana

- 1. Il divieto di somministrare, vendere e/o distribuire, anche gratuitamente o per scopo promozionale, qualsiasi bevanda in bottiglie e contenitori di vetro e lattine, rivolto ai pubblici esercizi, a tutte le attività commerciali in sede fissa o titolari di licenza temporanea, inclusi gli "street food", chioschi e artigiani che effettuano attività di vendita e/o somministrazione.**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali.**

E' consentita, nel periodo e nell'arco orario considerato, la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di carta o di plastica.

E' consentita ai pubblici esercizi in sede fissa, con servizio al tavolo, ubicati in Piazza degli Affari e nelle seguenti vie: via Santa Maria Segreta - via Negri- via e Piazza Cordusio-via della Posta-Piazza Edison-via Santa Maria Fulcorina -via Bocchetto-via Santa Maria Podone-Piazza Borromeo-via Borromei-via Santa Maria alla Porta-vicolo Santa Maria alla Porta - via delle Orsole -via San Vittore al Teatro e Piazza Mentana, la consumazione di qualsiasi bevanda, anche in vetro, fermo restando il divieto di asportazione delle stesse in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli previsti e di applicare la presente Ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro

immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza avrà efficacia dalle ore 17.30 alle ore 24.00 del giorno 9 settembre 2025 e dalle ore 17.30 alle ore 24.00 del giorno 3 ottobre 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in via alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente